



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROVINCIA DI CATANIA

Deliberazione n. 62

Del 08/08/2013

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione e la riscossione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)

L'anno Duemilatredici addi Otto del mese di Agosto
alle ore 21.00 e seg. nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze del Comune. Convocato il Consiglio con avvisi, prot. n. 19266 del 06/08/2013, notificati ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs.29/10/55, n. 6, giusto referto del messo comunale, il medesimo si è riunito:

| CONSIGLIERI | Presenti | Assenti |
|-------------|----------|---------|
|-------------|----------|---------|

| | | |
|----------------------------------|---|---|
| 1) TROVATO SEBASTIANO | | X |
| 2) BERTOLO NICOLA ALFIO | X | |
| 3) MOTTA IGNAZIO MARIA | X | |
| 4) SCIACCA DARIO SEBASTIANO | X | |
| 5) GULLOTTO CESARE | X | |
| 6) SCUDERI GIANPIERO | X | |
| 7) FIORENZA SANDRA | X | |
| 8) IRACI SARERI LAURA | X | |
| 9) BRANCATO ALFONSO F.SCO G.PE | | X |
| 10) DI MAURO ANTONINO | | X |
| 11) TORRISI GIUSEPPE | | X |
| 12) GUGLIELMINO ANTONINO LUCIANO | X | |
| 13) CARBONE ANTONINO | X | |
| 14) ALLEGRA SALVATORE | X | |
| 15) GALAZZO GIOVANNI | | X |
| 16) OLIVERI MARCO | X | |
| 17) LITRICO SANTO | | X |
| 18) ZAPPALA' APOLLONIA | X | |
| 19) CACCAMO ALFIO | X | |
| 20) D'AGATA VINCENZO | X | |

| Presenti | Assenti |
|----------|---------|
| 14 | 6 |

Dimostrazione della disponibilità dei fondi Bilancio
Competenze _____ Cod. _____ Cap. _____
Art. _____ Spese per _____

Somma stanziata € _____

Aggiunta per storni € _____
€ _____

Dedotta per storni € _____
€ _____

Impegni assunti € _____

Fondo disponibile € _____

Visto ed iscritto al n. _____ del
Cap. _____ Art. _____ nel partitario
uscita di competenza di € _____

Addi _____

Il sottoscritto, Responsabile del Servizio finanziario, a norma dell'art. 13 L.R. 44/91 e art. 55 L. 142/90

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____

Il Responsabile

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il sig. Bertolo Dott. Nicola

Partecipa il Vice Segretar Di Salvo Avv. Antonino

Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i sig. ri Motta - Oliveri - D'Agata

Sezione ordinaria.
La seduta è pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: <<Approvazione Regolamento per l'applicazione e la riscossione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)>>;
- Sentito l'intervento del Liquidatore dell'ATO Simeto Ambiente, Geom Angelo Liggeri invitato dal Presidente del Consiglio, e l'intervento del Sindaco Andrea Messina e del Consigliere Oliveri per come riportato nel resoconto stenografico della seduta, depositato presso il Servizio Delibere;
- Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n. 42 del 06/08/2013;
- Visto il Verbale della I^a Commissione Consiliare Permanente n. 75 del 08/08/2013 contenente il parere favorevole della Commissione;
- Ad unanimità di voti espressi per votazione palese per alzata di mano dai n. 14 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- Di approvare l'allegata proposta di deliberazione all'oggetto: <<Approvazione Regolamento per l'applicazione e la riscossione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)>>.-
- Allegare al presente deliberato per costituirne parte integrante il Regolamento composto da n. 40 articoli.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

Codice Fiscale 00453970873

Fax 095 7410717

SETTORE Fisc. Locali

UFFICIO Tributi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'applicazione e la riscossione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

ELENCO ALLEGATI: 1) REGOLAMENTO

li 29/7/2013

L'UFFICIO PROPONENTE
IL DIRIGENTE SETTORE FISCALITA' LOCALE
Rag. Rosanna Tamino

Da inserire nell'ordine del giorno _____

UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dal Consiglio nella adunanza del 08/08/2013 con deliberazione n° 62

IL SEGRETARIO GENERALE

CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA
Trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

li _____ L'UFFICIO SEGRETERIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 29/7/2013 IL RESPONSABILE
IL DIRIGENTE SETTORE FISCALITA' LOCALE
Rag. Rosanna Tamino

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 29/07/2013 IL RESPONSABILE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sotto il profilo della consulenza giuridico-amministrativa esprime parere favorevole, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000

Data 30/7/2013 IL SEGRETARIO COMUNALE

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE PROPOSTA
e. _____

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP. _____ ART. _____
COMP/RESIDUI _____ DENOMINAZIONE _____

| | | |
|---------------------------|----|-------|
| Somma stanziata | €. | _____ |
| Variazione in aumento | €. | _____ |
| Variazione in diminuzione | €. | _____ |
| Stanziamento aggiornato | €. | _____ |
| Somme già stanziate | €. | _____ |
| SOMMA DISPONIBILE | €. | _____ |

Data _____ IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il Dirigente Settore fiscalità locale

RICHIAMATO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel comune di San Giovanni La Punta la Tariffa Integrata Ambientale (TIA2), ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo..."*;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO l'art. 10, co. 2 lett. a), b), c) e g) del D.L. n. 35 dell'8.4.2013, conv. in L. n. 64/2013 il quale in deroga a quanto diversamente previsto dall'art. 14 del D.L. n. 201/201, conv. con modif. in L. n. 241/2011, per il solo anno 2013, in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, dispone testualmente:

a) *la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento"*

b) *ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU o della TIA1 e della TIA2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES per l'anno 2013;*

c) *la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1999, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'art. 14 del decreto-legge n.201, del 2011;*

.....(omissis).....

g) *I comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani."*

4,
di
sa
re
le
di
e
to
e
el
si
la
io
la
ti
to
ve
te
e.
te

RICHIAMATE la delibera di G.C. n. 40 del 18.4.2013 e la successiva delibera di C.C. n. 39 del 20.5.2013 di convalida, con le quale ai sensi dell'art. 10 , co, 2 lett. a) ,b) , c) e g) del D.L. n. 35 dell'8.4.2013, conv. in L. n. 64/2013 sono state determinate per l'anno 2013, "nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo" le scadenze e il numero delle rate per il pagamento del nuovo tributo, prevedendo il pagamento del tributo in n. 3 rate di cui due rate di pari importo da versare in acconto e la terza rata a saldo rispettivamente: - **prima rata con scadenza il 31 maggio 2013; - seconda rata con scadenza il 30 settembre 2013 ; terza rata a saldo con scadenza al 31 Dicembre 2013 dovuta a titolo di TARES per l'anno 2013 ;**

VISTO l'art. 1, comma 381, della L. 24/12/2012, n. 228, che ha differito al 30/06/2013 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2013;

PRESO ATTO CHE il termine per l'approvazione del bilancio di previsione è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2013 in seguito alla modifica dell'art. 1, comma 381, della Legge di stabilità 2013 operata dall'art. 10, comma 4-quater, lett. b), n. 1 del D.L. 35/2013 coordinato con la Legge di conversione n. 64/2013

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

VISTO l'allegato schema di Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, predisposto dal competente ufficio comunale, costituito da n. 40 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente proposta continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 01/01/2013, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

RILEVATO che le eventuali esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa ;

ga
lo
ia
a,
2.
to
si
'a
'a
'o
'5
li

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato ed in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo n. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 ;


Acquisito il parere del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del medesimo D.Lgs n. 267/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012 ;

PROPONE

Per i motivi espressi in premessa

- 1) Di approvare il "Regolamento per la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi", composto di n. 40 articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore il 01/01/2013.
- 3) Di dare altresì atto che per quanto non disciplinato dal regolamento continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
- 4) Di determinare le tariffe del tributo e delle relativa maggiorazione annualmente con specifica deliberazione.
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
- 6) Di pubblicare sul sito internet del Comune il presente regolamento in osservanza all'art. 5 della L. n. 212/2000 (statuto del contribuente).
- 7) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000 al fine di consentire gli adempimenti conseguenti.

IL DIRIGENTE SETTORE FISCALITA' LOCALE
Rag. Rosanna Tumino



**COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PROV. DI CATANIA**

**Regolamento per la disciplina del Tributo
comunale sui Rifiuti e sui Servizi**

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 62 DEL 08/08/2013

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a single name or set of initials.

INDICE

| | | |
|------------------|---|--|
| <i>Art. 1 -</i> | <i>Oggetto del regolamento</i> | |
| <i>Art. 2 -</i> | <i>Istituzione del tributo</i> | |
| <i>Art. 3 -</i> | <i>Componenti del tributo</i> | |
| <i>Art. 4 -</i> | <i>Presupposto</i> | |
| <i>Art. 5 -</i> | <i>Soggetti passivi</i> | |
| <i>Art. 6 -</i> | <i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i> | |
| <i>Art. 7 -</i> | <i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i> | |
| <i>Art. 8 -</i> | <i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i> | |
| <i>Art. 9 -</i> | <i>Tariffa del tributo</i> | |
| <i>Art. 10 -</i> | <i>Determinazione della base imponibile</i> | |
| <i>Art. 11 -</i> | <i>Istituzioni scolastiche statali</i> | |
| <i>Art. 12 -</i> | <i>Copertura dei costi di gestione del servizio rifiuti</i> | |
| <i>Art. 13 -</i> | <i>Determinazione delle tariffe del tributo</i> | |
| <i>Art. 14 -</i> | <i>Piano finanziario</i> | |
| <i>Art. 15 -</i> | <i>Classificazione delle utenze non domestiche</i> | |
| <i>Art. 16 -</i> | <i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i> | |
| <i>Art. 17 -</i> | <i>Obbligazione tributaria</i> | |
| <i>Art. 18 -</i> | <i>Zone non servite</i> | |
| <i>Art. 19 -</i> | <i>Mancato svolgimento del servizio</i> | |
| <i>Art. 20 -</i> | <i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i> | |
| <i>Art. 21 -</i> | <i>Riduzione per le utenze non domestiche</i> | |
| <i>Art. 22 -</i> | <i>Altre riduzioni ed esenzioni</i> | |
| <i>Art. 23 -</i> | <i>Tributo giornaliero</i> | |
| <i>Art. 24 -</i> | <i>Componente servizi del tributo: la maggiorazione</i> | |
| <i>Art. 25 -</i> | <i>Tributo provinciale</i> | |
| <i>Art. 26 -</i> | <i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i> | |
| <i>Art. 27 -</i> | <i>Riscossione</i> | |
| <i>Art. 28 -</i> | <i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i> | |
| <i>Art. 29 -</i> | <i>Rimborsi e compensazioni</i> | |
| <i>Art. 30 -</i> | <i>Importi minimi</i> | |
| <i>Art. 31 -</i> | <i>Funzionario responsabile</i> | |
| <i>Art. 32 -</i> | <i>Verifiche ed accertamenti</i> | |
| <i>Art. 33 -</i> | <i>Accertamento con adesione</i> | |
| <i>Art. 34 -</i> | <i>Sanzioni ed interessi</i> | |
| <i>Art. 35 -</i> | <i>Autotutela</i> | |
| <i>Art. 36 -</i> | <i>Riscossione coattiva</i> | |
| <i>Art. 37 -</i> | <i>Trattamento dati personali</i> | |
| <i>Art. 38 -</i> | <i>Norma di rinvio</i> | |
| <i>Art. 39 -</i> | <i>Norme transitorie e finali</i> | |
| <i>Art. 40</i> | <i>Clausola di adeguamento</i> | |
| <i>Alleg. 1</i> | <i>Elenco Categorie utenze non domestiche</i> | |

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel Comune di San Giovanni La Punta in attuazione dell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv. con modif. in L. 22.12.2011 n. 214, e del D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
2. l'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e segg. Del cit. art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201;
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO

1. Nel comune di San Giovanni la Punta è istituito, a decorrere dal 01/01/2013 il tributo sui rifiuti e sui servizi ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 06/12/2011 n.201. conv. con modif. in L. 22.12.2011 n. 214
2. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili, come individuati dal D.P.R 27/04/1999, n. 158, e dei costi relativi ai servizi comunali indivisibili.

Art. 3
COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. *componente rifiuti*, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;
 - b. *componente servizi*, destinata a finanziare i costi dei servizi indivisibili del Comune, determinata sotto forma di maggiorazione della tariffa della componente rifiuti del tributo, come disciplinata dall'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011, conv. con modif., nella L. 22.12.2011 n. 214 e dal successivo art. 24 del presente regolamento.

Art. 4
PRESUPPOSTO

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 6.

Art. 5
SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto di cui all'art. 4, che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.
4. La facoltà di costituire un'autonoma obbligazione tributaria rimane salva limitatamente nei confronti di singoli occupanti o detentori in via esclusiva di medie e grandi superfici che insistono all'interno di un centro commerciale integrato.

Art. 6
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi da ogni lato o in alternativa su tre lati verso l'esterno anche non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, riferibili alle utenze non domestiche, pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art. 7
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) centrali termiche, locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione o stagionatura (senza lavorazione), silos e luoghi similari purché non vi sia la presenza umana, ponti per elevazione di macchine o mezzi e tutti quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - b) la parte degli impianti sportivi, palestre, scuole di danza, riservati e di fatto utilizzati esclusivamente per l'attività sportiva in senso stretto, comprese le aree in cui si svolge l'attività agonistica, mentre sono soggetti a tariffazione, tutti i locali accessori quali spogliatoi, servizi, ecc.;
 - c) i locali comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, che non siano occupati o detenuti in via esclusiva;
 - d) i locali destinati al culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono funzioni religiose;
 - e) i solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi, o comunque qualora l'altezza media, calcolata come il rapporto tra il volume e la superficie, sia inferiore a cm 150;
 - f) i locali di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - g) i fabbricati danneggiati, non agibili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione;
 - h) le aree impraticabili, intercluse da recinzione, in abbandono, non presidiate, adibite a mero deposito di materiali in disuso o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - i) per gli impianti di distribuzione di carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluso dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;
 - j) le aree utilizzate come depositi di veicoli da demolire;
 - k) le aree scoperte adibite a verde;
 - l) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e le relative pertinenze. Sono, invece, assoggettabili al tributo le superfici delle abitazioni benché rurali, dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicate sul fondo agricolo;
 - m) le superfici delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private adibite a:
 - 1) sale operatorie;
 - 2) stanze di medicazione e ambulatori medici;
 - 3) laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che, su certificazione del Direttore Sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive.Sono, invece, soggetti al tributo nell'ambito delle sopra citate strutture sanitarie:
 - gli uffici;

- i magazzini e i locali ad uso di deposito;
- le cucine ed i locali di ristorazione;
- le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive;
- le eventuali abitazioni.

Art. 8

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 26 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

Art. 9

TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.

Art. 10

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. In sede di prima applicazione del tributo, la base imponibile a cui applicare la tariffa è data, per tutti gli immobili soggetti a tassazione, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie dichiarate o accertate ai fini della Tariffa Integrata Ambientale (TIA2).
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dall'attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 14, comma 9-bis, del D.L. 201/2011, conv. con modif. in L. n.214/2011, la superficie imponibile sarà determinata a regime dall'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante il primo avviso di pagamento utile, all'interno del quale verrà specificata la nuova superficie utilizzata ai fini del calcolo della tariffa, ai sensi della predetta normativa.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 dei locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 11

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle utenze delle Istituzioni scolastiche statali, è applicata forfettariamente una tariffa complessiva pari a quella determinata annualmente dal M.I.U.R., ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 31.12.2007 n. 248, convertito,

con modificazioni, nella L. 28/02/2008 n. 31, secondo l'accordo raggiunto, in sede di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, in data 20.03.2008 ed in conformità a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 442 del 29.12.2008.

Art. 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999, n.158.
3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999 i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche .
4. A norma dell'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011 , conv. con modif. nella L. 22.12.2011, n. 214, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011. conv. con modif. nella L. 22.12.2011, n. 214

Art. 13

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Tuttavia, in deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006, le tariffe del tributo e la maggiorazione possono essere modificate entro il termine stabilito dall'art. 193 del D.Lgs 267/2000 ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
3. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27/04/1999, n. 158.
4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento .
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
7. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

Art. 14

PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011 conv. con modif. nella L. 22.12.2011, n. 214. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, Società D'Ambito ovvero Società di regolamentazione dei rifiuti (SRR) costituita ai sensi della L.R. 08.04.2010 n. 9 e

- successive modifiche ed integrazioni che lo trasmette al Consiglio Comunale dell'Ente per la sua approvazione entro il termine del 31 ottobre di ogni anno .
2. Il piano finanziario comprende:
 - a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
 3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
 4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n.158/1999.

Art. 15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche, sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1 .
2. l'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottato dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta debitamente comprovata dal soggetto passivo.
3. Le attività non comprese in una specifica categorie sono associate ad una categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio; sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, su specifica istanza prodotta dall'utente e corredata da idonea documentazione.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 16

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, la tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero degli componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 26 o, in mancanza, comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano dimorante in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro al di fuori del territorio regionale per un periodo non inferiore all'anno;
 - c. soggetti che svolgono servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero; soggetti che dimorano in comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari per un periodo non inferiore all'anno .

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in un numero pari a 1.
5. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a 1. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

Art. 17 **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia l'occupazione, la detenzione o, nell'ipotesi di cui all'art. 5, comma 2, il possesso.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal successivo art. 26.
3. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo articolo 26

Art. 18 **ZONE NON SERVITE**

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta "porta a porta".
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 100% della parte variabile della tariffa se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 500 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 26 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 19 **MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% del tributo commisurata ai giorni di effettivo e riconosciuto mancato svolgimento del servizio
2. Tale riduzione verrà corrisposta all'utente nella bolletta dell'anno successivo all'evento previa verifica dell'avvenuto pagamento dell'intero importo dovuto per l'anno in cui lo stesso evento si è verificato.

Art. 20 **RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE**

1. Le utenze domestiche che conferiscono rifiuti in forma differenziata ai centri di raccolta denominati *isole ecologiche*, hanno diritto ad una riduzione della quota variabile della tariffa calcolata sulla base delle quantità ponderate di rifiuti conferiti in forma differenziata nel corso dell'anno solare precedente. Un'apposita deliberazione della Giunta Municipale, su proposta dell'Ufficio Comunale competente definirà i criteri di determinazione delle riduzioni da applicare; a tal proposito i centri di raccolta saranno dotati di sistemi informatizzati per la rilevazione dei conferimenti.

2. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 100 % della quota variabile della tariffa.
3. Per le utenze domestiche, che dispongono di un'area verde di pertinenza ad accesso esclusivo e che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili (quali i residui di potature e sfalcio di giardini ed orti costituenti pertinenza dell'abitazione, la frazione organica di origine domestica) mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 40% della quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza l'utente autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. La compostiera domestica dovrà possedere capacità idonea rapportata al fabbisogno del nucleo familiare (minimo 70 litri per occupante dichiarato).
4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 21

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che abbiano i requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare dal D.lgs. 3.4.2006 n. 152, possono stipulare contratti con società terze abilitate alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti. Nel caso tali convenzioni comportino lo smaltimento in tutto o in parte dei rifiuti prodotti dalla propria attività, assimilati ai rifiuti solidi urbani, differenziati ed indifferenziati, in ottemperanza alla normativa vigente, e che tale smaltimento risulti a carico dell'utenza, potrà essere accordata riduzione solo della parte variabile della tariffa in misura proporzionale alla quantità di rifiuti speciali e assimilati avviati al recupero, nella misura massima del 100% della quota variabile della tariffa. A tal proposito dovrà essere presentata apposita richiesta entro il 30 aprile di ogni anno, corredata da idonea documentazione (contratti, fatture, MUD, formulari, registri, ecc.) attestante il costo complessivo sostenuto e le quantità di rifiuti prodotti distinti per tipologia.
2. Le agevolazioni indicate, nel precedente comma, verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

Art. 22

ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Comune, previa emanazione di eventuali appositi atti applicativi, determina di potersi sostituire all'utenza nel pagamento, totale o parziale, della tariffa, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente, nei seguenti casi:
 - abitazioni occupate da persone nulla tenenti ed in condizioni di accertata indigenza o da nuclei familiari che fruiscono in modo permanente dell'assistenza economica di base;
 - abitazioni occupate da persone anziane o da soggetti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico secondo la disciplina contenuta nel Regolamento per la concessione di sostegni economici a valenza sociale;
 - altre situazioni specifiche individuate dal comune.
2. le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma devono essere richieste dal contribuente e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta salvo diversa determinazione dell'Ente.
3. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.
4. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui ai precedenti commi, l'ufficio Servizi Sociali dell'Ente, con cadenza annuale, segnalerà all'Ufficio Tributi i nominativi degli utenti a cui dovrà essere applicata l'agevolazione tributaria.

Art. 23

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100 % . E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Alla tariffa del tributo giornaliero si applica la maggiorazione di cui all'art. 24.
8. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
9. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 24

COMPONENTE SERVIZI DEL TRIBUTO: LA MAGGIORAZIONE

1. Alla tariffa della componente rifiuti del tributo, determinata secondo le disposizioni precedenti, si applica una maggiorazione di 0,30 euro per metro quadrato di superficie soggetta allo stesso.
2. Il gettito della maggiorazione è destinato alla copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili del comune.
3. Alla maggiorazione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni tariffarie di cui agli artt. 19 e 22, del presente Regolamento .
4. Non si applica alla maggiorazione il tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
5. La maggiorazione non si applica altresì, alla tariffa forfettaria prevista per le istituzioni scolastiche di cui all'art. 11 del presente Regolamento .

Art. 25

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, attualmente pari al 5%, con esclusione della maggiorazione di cui all'art. 24.

Art. 26

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r , allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC . La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di consegna nel caso di invio a mezzo PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il

termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. Nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 5 del presente Regolamento, obbligato a presentare la dichiarazione di inizio occupazione o variazione è il soggetto che gestisce i servizi comuni.
6. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

A - Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, piano, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

B - Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, piano, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica certificata (PEC) la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, con firma digitale.

7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal mese successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
9. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 7, se più favorevole.

Art. 27 RISCOSSIONE

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e la maggiorazione sono versati direttamente al Comune in modo contestuale, mediante modello di pagamento unificato o bollettino di conto corrente postale, come previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011 conv. con modif. in L. 22.12.2011 n. 214.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, la componente servizi (maggiorazione) ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in almeno tre rate quadrimestrali, scadenti alla fine del mese di aprile, agosto e dicembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il mese di giugno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali

siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. Per il solo anno 2013 le scadenze ed il numero di rate sono determinate, come segue:
prima rata con scadenza il 31 maggio; seconda rata con scadenza il 30 settembre ; terza rata a saldo con scadenza al 31 Dicembre ; fino alla determinazione delle tariffe del tributo l'importo delle rate è determinato in acconto, commisurandolo all'importo versato nell'anno precedente a titolo di TIA . Per le nuove occupazioni decorrenti dal 1° gennaio 2013 l'importo delle corrispondenti rate è determinato tenendo conto delle tariffe relative alla TIA applicata nell'anno precedente . Il versamento a conguaglio è effettuato con l'ultima rata a saldo successiva alla determinazione delle tariffe. Per l'anno 2013 il pagamento della maggiorazione del tributo fissato nella misura standard di € 0,30 al mq. è effettuato contestualmente al versamento dell'ultima rata di tributo .
- 5 Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
- 6 . Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. Secondo quanto previsto dal comma 35 dell'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n.201 conv. con modif. nella L. n. 214/2011, modif. dal comma 387 lett. f) della L. n. 228/228, il Comune, per l'anno 2013, può affidare la gestione del tributo alla propria Società d'Ambito, Simeto Ambiente s.p.a. in liquidazione, in qualità di soggetto che alla data del 31.12.2012 svolge il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e di riscossione della TIA.

Art. 28

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Previa presentazione di apposita istanza motivata entro la scadenza della seconda rata prevista è possibile richiedere una ulteriore dilazione di pagamento esclusivamente per importi maggiori o uguali a Euro 1.000,00.
2. Il Funzionario Responsabile del tributo, valutate le motivazioni che supportano l'istanza, può concedere l'ulteriore dilazione richiesta nella misura massima di ulteriori quattro rate.

Art.29

RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del precedente articolo 27, su richiesta del contribuente o d'ufficio da parte dell'Ente, il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 30

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo della maggiorazione di cui all'art. 24 e del tributo provinciale di cui all'art. 25 è inferiore ad € 12,00.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo
3. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 31
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 14, comma 36, del D.L. 201/2011, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

Art. 32
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 26 e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, in base alla struttura organizzativa dell'ente, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998. In tale caso procede a darne idonea informazione al contribuente.
4. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato.

Art. 33
ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.

Art. 34
SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 33, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. A norma del comma 1 dell'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997 n. 472, la sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i soggetti obbligati abbiano avuto formale conoscenza:
 - a) ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
 - b) ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
 - c) ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale e' stata commessa la violazione;
 - d) ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
7. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura del tasso legale vigente. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

ART. 35 – AUTOTUTELA

1. Il Comune potrà, in qualsiasi momento, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato adottato in via di autotutela (in applicazione dell'art. 2-quater D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito con modificazioni in Legge 30 novembre 1994, n. 656), annullare (in tutto o in parte) ovvero modificare gli atti di liquidazione della tariffa, di accertamento e/o di riscossione, dei quali venga riconosciuta l'illegittimità e/o l'infondatezza.
2. In particolare, in applicazione del Decreto ministeriale 11 febbraio 1997, n. 37 intitolato "Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria", il Comune procederà all'esercizio del predetto potere di autotutela, al ricorrere delle seguenti ipotesi:
 - a. errore di persona;
 - b. evidente errore logico o di calcolo;
 - c. errore sul presupposto dell'imposta;
 - d. doppia imposizione;
 - e. mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
 - f. mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
 - g. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
 - h. errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.
3. Non si procederà all'annullamento (o rettifica) d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole all'Ente.

Art. 36
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In mancanza dell'adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo 32, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 37

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 38

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, conv. con modificazioni nella L. 22.12.2011 n. 214 e succ. modif. ed integr., al DPR 27/04/1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 39

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, hanno effetto a decorrere dal 01/01/2013.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 14, comma 46, del D.L. 201/2011 conv. con modificazioni nella L. 22.12.2011 n. 214 e succ. modif. ed integr., è soppressa l'applicazione della TIA /TIA2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento, riscossione e/o rimborso del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TIA/TIA2, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
4. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze della banca dati TIA/TIA2 in vigore sino al 31/12/2012.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria attribuita per l'applicazione della Tia/TIA2 sino al 31/12/2012.

Art. 40

CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alla modificazione della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO 1- ELENCO CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

| Categoria | Descrizione |
|-----------|---|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto |
| 2 | Cinematografi e teatri |
| 3 | Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta |
| 4 | Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi |
| 5 | Stabilimenti balneari |
| 6 | Esposizioni, autosaloni |
| 7 | Alberghi con ristorante |
| 8 | Alberghi senza ristorante |
| 9 | Case di cura e riposo |
| 10 | Ospedali |
| 11 | Uffici, agenzie, studi professionali |
| 12 | Banche ed istituti di credito |
| 13 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli |
| 14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze |
| 15 | Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato |
| 16 | Banchi di mercato beni durevoli |
| 17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista |
| 18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista |
| 19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto |
| 20 | Attività industriali con capannoni di produzione |
| 21 | Attività artigianali di produzione beni specifici |
| 22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub |
| 23 | Mense, birrerie, amburgherie |
| 24 | Bar, caffè, pasticceria |
| 25 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari |
| 26 | Plurilicenze alimentari e/o miste |
| 27 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio |
| 28 | Ipermercati di generi misti |
| 29 | Banchi di mercato genere alimentari |
| 30 | Discoteche, night club |

Redatto, letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

07/09/2013

¹⁵

- [] decorsi ¹⁵ ~~10~~ giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. 44/91)
[] essendo immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. 44/91)

IL SEGRETARIO COMUNALE

San Giovanni La Punta, li

24 SET. 2013

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio online dal 24 AGO. 2013 al 07/09/2013 Certifica inoltre, che non risulta prodotta all'ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta, li

24 SET. 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE





COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

(Settore Affari Generali ed Istituzionali)

AL DIRIGENTE

RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

In riferimento alla delibera del Consiglio Comunale n° 62 del 08/08/2013 all'oggetto: <<Approvazione Regolamento per l'applicazione e la riscossione del Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES)>>, si chiede di accertare se sono pervenuti reclami od opposizioni nel periodo intercorrente dal 24/08/2013 al 07/09/2013.

UFFICIO DELIBERE

Balsano Sante

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

SI ATTESTA

Che in ordine alla delibera di cui sopra, nel periodo dal 24/08/2013 al 07/09/2013, non sono pervenuti a questo Ufficio Protocollo reclami od opposizioni contro la predetta deliberazione.

[Signature]

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE UFFICIO PROTOCOLLO

[Signature]

Dalla Residenza Municipale, li _____